

A003786



FONDAZIONE INSIEME

Da il sole 24 ore del 19/10/2017, <<GENITORI SEPARATI. SCUOLA, STOP TAR ALLA BOCCIATURA. IL PADRE NON ERA INFORMATO>>, di Guglielmo Saporito, giornalista.

Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato.

Il Tar Friuli Venezia Giulia annulla una bocciatura scolastica.

Il Tar Friuli Venezia Giulia annulla una bocciatura scolastica disposta da una scuola media inferiore, perché l'istituto non aveva correttamente informato i genitori.

Il principio (sentenza 12 ottobre 2017 n. 312) è innovativo perché riguarda coniugi separati con affidamento congiunto del figlio e obbliga a una doppia comunicazione.

Dal 2006, la legge 54 prevede che l'affidamento dei minori sia disposto a favore di entrambi i genitori, e ciò in ambito scolastico ha generato un contrasto: un genitore infatti si è lamentato di non aver avuto notizie sul rendimento del figlio, contestando la bocciatura del minore, non ammesso alla terza media.

I giudici triestini hanno deciso la vicenda annullando la bocciatura; in caso di affidamento congiunto, la scuola deve informare i genitori separati delle insufficienze del minore nel corso dell'anno scolastico.

Non basta quindi che la madre («collocataria», con la quale il minore abitava) risulti informata, tanto più se la scuola era consapevole delle difficoltà dell'alunno a causa della separazione dei genitori.

Il rendimento scolastico andava quindi comunicato ad entrambi, attuando il principio di bigenitorialità.

Il giudice ha tenuto presente che l'anno precedente era stato frequentato a Trieste sotto la guida del padre, con esito più che positivo, mentre il rendimento era calato con il trasferimento a Gorizia, con la madre: quindi, c'era più di un elemento dal quale desumere l'importanza del contributo di ambedue i genitori.